

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2233 del 27/12/2021

Seduta Num. 58

Questo lunedì 27 **del mese di** dicembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2332 del 20/12/2021

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto: PROGRAMMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ART. 12 BIS LEGGE 68/1999 -
APPROVAZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI PER L'ATTUAZIONE E PER LA
STIPULA DELLE CONVENZIONI TRILATERALI FINALIZZATE
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE ISCRITTE AL
COLLOCAMENTO MIRATO

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Viste le Leggi regionali:

- n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e in particolare l'art. 52 "Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro" che prevede che la Regione assume le competenze dei Centri per l'impiego e istituisce l'Agenzia regionale per il lavoro, quale centro di competenza tecnica con il compito di eseguire gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini e imprese;
- n. 17 del 1° agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.32 bis, comma 2:
 - lettera g) riguardante le funzioni attribuite all'Agenzia relative al governo e alla direzione dei servizi pubblici per il lavoro;
 - lettera p) riguardante, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione di interventi integrati rivolti alle persone con disabilità;
- n. 14 del 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Richiamata la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'art. 6 che prevede, al comma 1, che gli "Uffici competenti provvedano alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato";
- l'art. 12 bis che introduce interventi finalizzati ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo attraverso convenzioni per un inserimento di più lunga durata presso i soggetti ospitanti che provvederanno ad assumere direttamente la persona disabile per la durata della convenzione dietro conferimento di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro obbligati all'assunzione;

Richiamati altresì:

- il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge n. 68/1999, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2014 del 26/11/2018 "Avvio della sperimentazione per l'attuazione dell'art. 12-bis della Legge 68/1999 - Approvazione dello schema di convenzione di inserimento lavorativo";
- n. 1934 dell'11/11/2019 "Proroga dei termini dell'attuazione dell'art. 12-bis della Legge 68/1999 " di cui alla DGR n. 2014/2018";
- n. 2022 del 29/11/2021 "Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali - art. 22, L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. Approvazione del nuovo schema di Convenzione quadro regionale";

Richiamata infine la propria deliberazione n. 1899 del 14 dicembre 2020 "Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima";

Considerato che l'art. 12 bis della Legge n. 68/1999, introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007, così come modificato dal D.Lgs. 151/2015, consente di adempiere all'obbligo di riserva a favore dei disabili, anche mediante convenzioni di inserimento lavorativo che comportano l'assunzione del lavoratore disabile, che presenti particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, direttamente da parte di:

- cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi;
- imprese sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma 1, lettera a);

ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro;

Considerato che il Legislatore ha previsto questa ulteriore tipologia di convenzione specificamente per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti (art. 3, comma 1, lettera a) ed esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo, e in ogni caso nei limiti del 10% della quota di riserva, con arrotondamento all'unità più vicina;

Dato atto che, al fine di allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l'inserimento di persone, per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, quali le persone con disabilità psichica, intellettiva e complessa, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto stesso anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali, con la propria citata deliberazione n. 2014/2018:

- si è disposto di dare avvio ad una sperimentazione per l'attuazione dell'art. 12 bis della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- è stato approvato lo Schema di "Convenzione di inserimento lavorativo (art. 12 bis Legge 68/99 introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015)", quale allegato parte integrante e sostanziale della stessa, unitamente all' "Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 allegato al progetto individuale di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 12 bis L. 68/1999", da rilasciare al lavoratore, e all' "Informativa privacy dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000", da rilasciare al soggetto destinatario sottoscrittore della convenzione;
- è stata individuata l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna quale soggetto competente all'attivazione delle singole Convenzioni prevedendo altresì che l'Agenzia regionale per il lavoro avrebbe potuto apportare modifiche non sostanziali per migliorare e/o adeguare i documenti di cui al precedente alinea;

Dato atto che con la propria deliberazione n. 1934/2019 è stata approvata la proroga dei termini dell'attuazione di quanto disposto con la propria deliberazione n. 2014/2018 indicando, quale nuovo termine, il 31/12/2021;

Rilevato che gli esiti della fase sperimentale di attuazione di quanto previsto dall'art. 12 bis della Legge n. 68/1999, in particolare nel periodo di vigenza della proroga, sono stati condizionati dall'emergenza pandemica da COVID-19 e valutata tuttavia la necessità di proseguire con l'attuazione dell'art. 12 bis della Legge n. 68/1999, ancorché scarsamente utilizzato, in considerazione dell'obiettivo di ampliare gli strumenti di inserimento lavorativo guidato e protetto per le persone disabili con particolari fragilità e multiproblematicità;

Dato atto che con propria deliberazione n. 2022/2021 si è provveduto ad approvare il nuovo schema di Convenzione quadro ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela

delle cooperative sociali volta ad ampliare la platea dei possibili destinatari includendo anche le persone con altra elevata disabilità ed in condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità e/o l'insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l'indice di profilazione previsti dalla Legge regionale n. 14/2015;

Ritenuto pertanto, in esito al lavoro svolto dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Agenzia regionale per il lavoro e dai soggetti firmatari della citata Convenzione Quadro ex art. 22, ampliare e valorizzare, tra le forme di inclusione lavorativa, l'attuazione dell'art. 12 bis della Legge n. 68/1999 approvando la sua prosecuzione in coerenza con quanto previsto dalla citata deliberazione n. 2022/2021, al fine di favorire l'inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto stesso anche mediante l'assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali;

Valutata la necessità di procedere all'approvazione degli "Elementi costitutivi per l'attuazione dell'art. 12 bis della Legge n. 68/1999 e per la stipula di Convenzioni trilaterali finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro" contenuti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di prevedere che i termini per dare attuazione al presente atto decorrano dal 1 gennaio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023 e che, qualora al termine di tale periodo non si approvi la sua ulteriore prosecuzione, la stessa potrà essere prorogata con proprio atto per ulteriori 12 mesi;

Ritenuto di prevedere che, tenuto conto delle competenze attribuite all'Agenzia regionale per il lavoro dalla Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., la stessa provvederà ad approvare i relativi strumenti attuativi ed in particolare lo schema di Convenzione trilaterale e i suoi allegati che si renderanno necessari a livello territoriale per l'avvio dei Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali/consorzi/ imprese sociali/datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, così come previsto all'art. 12 bis Legge n. 68/1999 introdotto dall'art.1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015, alla cui sottoscrizione provvederanno i Dirigenti competenti dell'Agenzia medesima;

Ritenuto opportuno di stabilire altresì che due mesi prima della scadenza dei termini previsti dal presente atto la Regione Emilia-Romagna, congiuntamente alla Commissione Regionale Tripartita valuti gli esiti dell'attuazione, anche al fine di consentire la concessione di eventuali proroghe alle convenzioni in essere;

Informate nel merito le Associazioni regionali di rappresentanza delle persone con disabilità FAND e FISH;

Dato atto che è stato acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita ai sensi della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii. nella seduta del 22 dicembre 2021;

Richiamata la L.R. n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111/2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii per quanto applicabile;
- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2329/2019 "Designazione del Responsabile della Protezione dei dati";
- n. 2013/2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n.771/2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prevedere, al fine favorire l'inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto stesso anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali, la prosecuzione dell'attuazione dell'art. 12 bis della Legge n. 68/1999;
2. di approvare gli elementi costitutivi per l'attuazione dell'art.12 bis della Legge n. 68/1999 e per la stipula di Convenzioni trilaterali finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro, in coerenza con quanto previsto dalla citata propria deliberazione n. 2022/2021 di approvazione della nuova Convenzione Quadro ex art. 22 Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di prevedere che i termini di attuazione di quanto previsto dal presente atto decorrano dal 1 gennaio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023 e che, qualora al termine di tale periodo non si approvi la sua ulteriore prosecuzione, la stessa potrà essere prorogata con proprio atto per ulteriori 12 mesi;
4. di prevedere inoltre che, tenuto conto delle competenze attribuite all'Agenzia regionale per il lavoro ai sensi di quanto previsto dalla disciplina regionale richiamata in parte narrativa, la stessa provvederà ad approvare i relativi strumenti attuativi ed in particolare lo schema di Convenzione trilaterale e i suoi allegati che si renderanno necessari a livello territoriale per l'avvio dei Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali/consorzi/ imprese sociali/datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, così come previsto all'art. 12 bis Legge 68/99 introdotto dall'art.1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015;
5. di confermare pertanto l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna quale soggetto competente all'attivazione

delle singole Convenzioni alla cui sottoscrizione provvederanno i Dirigenti competenti dell'Agenzia medesima;

6. di individuare nella Regione Emilia-Romagna, congiuntamente alla Commissione Regionale Tripartita, il soggetto deputato alla valutazione, due mesi prima della scadenza della stessa, dei primi esiti dell'attuazione;
7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>.

**ELEMENTI COSTITUTIVI PER L'ATTUAZIONE E PER LA STIPULA DELLE
CONVENZIONI TRILATERALI FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI
PERSONE ISCRITTE AL COLLOCAMENTO MIRATO CON PARTICOLARI DIFFICOLTÀ
NELL'ACCESSO AL LAVORO**

LEGGE N.68/1999 ART.12 BIS

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 12 bis della Legge n.68/1999 (introdotto dall'art.1 co.37 lettera b) della Legge n. 247/2007 e successive modificazioni introdotte dal DLgs.151/2015), gli Uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art.3 co.1, lettera a), denominati "soggetti conferenti ", e i soggetti di cui al co. 4 dello stesso articolo (cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lettere a) e b), della Legge n. 381/1991 e successive modificazioni e loro Consorzi; imprese sociali di cui all'art. 2 co. 2 lettere a) e b), del DLgs. 155/2006 i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 co.1, denominati "soggetti destinatari", apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei medesimi soggetti destinatari di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo di lavoro ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Al fine di ampliare e integrare la gamma degli strumenti e delle modalità disponibili in regione Emilia-Romagna per facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità per le quali risulti di particolare difficoltà il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, con il presente documento si intendono individuare gli elementi costitutivi per l'attuazione del sopra richiamato articolo nel territorio regionale, contenenti le indicazioni per la successiva definizione di un modello di Convenzione trilaterale come previsto dalla norma.

2. Percentuale di copertura della quota d'obbligo e computo disabili

La copertura della quota d'obbligo consentita attraverso questa modalità è prevista nei limiti del 10 per cento della quota di riserva, con arrotondamento all'unità superiore ed è subordinata per la quota rimanente dall'adempimento da parte del soggetto conferente (datore di lavoro obbligato) degli obblighi di assunzione, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui agli artt. 5,11 e 12 della L.68/99 e di quanto previsto dall'art.22 della L.R. 17/2005.

3. Caratteristiche dei lavoratori da inserire

Le persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione sono individuate dagli Uffici per il collocamento mirato, sentito

il parere del Comitato tecnico, tra coloro che, iscritti agli elenchi del collocamento mirato dell'ambito provinciale di stipula della convenzione presentino particolari difficoltà nell'inserimento lavorativo attraverso gli strumenti ordinari del collocamento mirato, ovvero risultino in possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt.9, co. 4 e 13, co.1, lettera a), della L.68/99;
- riconoscimento dello stato di gravità certificata ex L.104/92;
- con altra elevata disabilità e in condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità e/o l'insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l'indice di profilazione previsti dalla L.R. 14/2015.

L'appartenenza della persona disabile alle sopraindicate categorie deve essere verificata previo esame della documentazione sanitaria e di tutti gli elementi in suo possesso.

Non possono di norma essere inseriti attraverso la stipula di dette convenzioni i lavoratori disabili che abbiano risolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il soggetto conferente o il soggetto destinatario nei 3 mesi precedenti la stipula della convenzione stessa.

Ai fini dell'individuazione del/dei lavoratori disabile/i da inserire nelle convenzioni gli Uffici per il collocamento mirato potranno tener conto della presa in carico da parte dei servizi sociali e sanitari.

4. Caratteristiche dei soggetti conferenti

Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni trilaterali ai sensi dell'art.12 bis L.68/99 i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art.3 co.1, lettera a) della stessa norma che occupano più di 50 dipendenti, che abbiano già coperta la quota d'obbligo residua o già concordato misure di adempimento degli obblighi di assunzione con gli Uffici per il collocamento mirato.

I sopracitati datori di lavoro devono avere sede legale o amministrativa nel territorio provinciale dove viene fatta la richiesta, ovvero avere in detto territorio la/le unità operative e sede legale o amministrativa in territorio provinciale diverso, previa intesa tra gli Uffici per il collocamento mirato coinvolti.

5. Caratteristiche dei soggetti destinatari

I soggetti conferenti possono affidare le commesse di lavoro di cui al co.1 dell'art.12 bis L.68/99 a:

- cooperative sociali di cui all'art. 1 co.1 lettere a) e b) della Legge 381/1991 e ss.mm. e loro Consorzi;

- le imprese sociali di cui all'art.2, co.2 lettere a) e b) del Dlgs. 155/2006;
- i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'art.3 co.1 della L.68/99. A tal fine si riporta la nota dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna del 12/10/2018 *"si ritiene corretto includere, tra i datori di lavoro non soggetti all'obbligo indicati dalla norma, anche coloro che accolgono lavoratori disabili in misura superiore all'obbligo di legge, sia pure limitatamente ai soli avviamenti eccedenti la quota d'obbligo"* in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Non avere in corso procedure concorsuali;
 - b) Essere in regola con gli adempimenti previsti al D.Lgs. 81/2008 e e ss.mm.ii.;
 - c) Essere dotati di idonei locali;
 - d) Non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'assunzione della persona disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
 - e) Avere nell'organico almeno 1 lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor del progetto personalizzato di inserimento lavorativo della persona disabile.

6. Requisiti per la stipula della convenzione

Elementi necessari alla stipula delle convenzioni sono:

- a) individuazione da parte degli uffici per il collocamento mirato della/delle persona/e disabili da inserire, sentito il Comitato tecnico. Tale individuazione verrà fatta secondo i criteri più sopra esplicitati (vedi "Caratteristiche dei lavoratori da inserire). Per ciascuno dei lavoratori individuati verrà predisposto un piano di inserimento personalizzato di inserimento lavorativo quale parte integrante della convenzione;
- b) determinazione del valore della commessa di lavoro affidata dal soggetto conferente al soggetto destinatario. Tale valore dovrà essere non inferiore alla copertura dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, articolata per ciascuna annualità e per ciascuna persona assunta e dovrà tenere in considerazione i costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo per ognuno dei lavoratori disabili interessati. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
- c) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione della/delle persona/e disabile/i da parte del soggetto destinatario

7. Inadempimento della commessa

La validità e l'efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono presupposto di validità della convenzione trilaterale. Ne consegue che il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa comporti la decadenza di diritto della convenzione stessa, con conseguente ripristino degli obblighi ex art. 3 L. 68/99 a carico dell'azienda.

Le parti sono tenute a comunicare immediatamente all'Ufficio per il collocamento mirato il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa o di risoluzione del contratto di lavoro con il disabile. In quest'ultimo caso l'Ufficio per il collocamento mirato provvederà all'individuazione di un nuovo lavoratore in possesso delle caratteristiche sopra indicate.

8. Durata delle convenzioni e adempimenti successivi alla scadenza

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento la convenzione deve avere una durata non inferiore a 3 anni.

Alla sua scadenza il datore di lavoro committente, salvo ricorrere agli altri istituti previsti per l'adempimento degli obblighi può, sentito il parere dell'Ufficio per il collocamento mirato:

- a) rinnovare la convenzione per una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
- b) assumere il lavoratore disabile già inserito in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'art.7, co.1, lettera c) della L.68/99. In tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13 co.4 L.68/99), nei limiti delle disponibilità previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

9. Verifiche periodiche

Le convenzioni trilaterali, stipulate ai sensi dell'art. 12 bis della L. 68/1999, sono sottoposte a verifica periodica. Tali verifiche, da realizzarsi almeno entro 18 mesi dalla stipula, hanno come particolare riferimento l'obiettivo della stabilizzazione dei lavoratori con disabilità interessati. Dette verifiche dovranno riferirsi all'attuazione complessiva e nei singoli territori, riportando quindi i dati disaggregati per ambiti provinciali.

10. Attività di monitoraggio regionale

Con cadenza annuale l'Agenzia Regionale per il Lavoro riferirà, ai componenti della Commissione regionale tripartita e alle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei loro familiari, comparativamente più rappresentative, nonché alle loro federazioni, lo stato di attuazione delle iniziative di cui alle presenti disposizioni mediante apposito report di monitoraggio

con particolare approfondimento rispetto all'ampliamento della platea dei lavoratori di cui al precedente punto "Caratteristiche dei lavoratori da inserire" anche al fine di valutare eventuali interventi che si rendessero necessari.

11. Durata degli elementi costitutivi contenuti nella presente attuazione

La durata degli elementi costitutivi contenuti nella presente attuazione è di 36 mesi a decorrere dall'1/1/2022.

Qualora al termine di tale periodo non si approvino ulteriori elementi costitutivi utili alla sua attuazione, la stessa potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi.

Se, antecedentemente alla scadenza, emergerà la necessità di apportare modifiche al presente documento, si procederà all'adozione e relativa approvazione di un nuovo testo con la contestuale decadenza del presente.

Le Convenzioni trilaterali, sottoscritte nel periodo di vigenza della presente attuazione, restano dalla medesima disciplinate fino alla loro naturale scadenza.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2332

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2332

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2233 del 27/12/2021

Seduta Num. 58

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi